

Codice A1817B

D.D. 2 novembre 2020, n. 2877

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.213/2020 per la realizzazione di passerella ciclopedonale sul Canale Nigoglia in Comune di Omegna (VB). Richiedente: Comune di Omegna



ATTO DD 2877/A1817B/2020

DEL 02/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n.213/2020 per la realizzazione di passerella ciclopedonale sul Canale Nigoglia in Comune di Omegna (VB).
Richiedente: Comune di Omegna

In data 11/03/20 il Comune di Omegna ha presentato istanza per il rilascio della concessione demaniale per la realizzazione di un nuovo tratto di passerella ciclopedonale. Poiché l'opera interferisce con il corso d'acqua denominato Canale Nigoglia, è necessario preventivamente procedere al rilascio dell'autorizzazione idraulica ai sensi del RD 523/1904.

All'istanza sono allegati i files degli elaborati progettuali redatti dall'Ing. Stefano ROSSI in base ai quali è prevista la realizzazione delle opere di che trattasi.

L'Amministrazione comunale di Omegna (VB), con deliberazione della Giunta Comunale n.33 in data 21/02/20, ha approvato il progetto delle opere in oggetto.

Con nota ns prot.15442 del 25/03/2020 sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni riguardo al rilievo topografico, alle opere provvisoriale e alle interferenze con i sottoservizi.

Con note ns prot. 42946 del 10/09/2020, prot.51099 del 20/10/2020 e prot.51726 del 22/10/2020 sono stati forniti i chiarimenti richiesti, aggiornati gli elaborati progettuali ed è stata trasmessa la nota prot.36985 del 21/10/2020 della soc. Acqua Novara.VCO spa, contenente nulla osta condizionato.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dell'opera in argomento è ritenuta ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico del Canale Nigoglia.

Visto il regolamento regionale n.14/2004 con il quale viene data attuazione all'art.1 della LR 12/2004, questo settore procederà al rilascio della concessione secondo quanto disposto dai provvedimenti citati.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- LR 23/2008;
- DGR n. 24-24228 del 24/03/1998;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con RD n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del DLgs 112/98;
- art. 59 della LR 44/00;
- LLRR n.20/2002 e n.12/2004;
- Regolamento regionale n.14/R del 06/12/2004 e smi;
- LR 37/2006 e smi;
- D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Omegna ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate nei files dei disegni allegati all'istanza, nonché all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - deve essere effettuato un rilievo a fine lavori che dimostri il ripristino delle sezioni di deflusso, come da situazione ante operam;
 - la realizzazione dell'arginello in terra, per la messa in secca parziale del canale, potrà essere effettuata nel periodo dell'anno in cui statisticamente le portate del canale possono essere contenute, per il numero di giorni necessari e con un franco di sicurezza, entro il ciglio superiore dell'arginello stesso;
 - al termine dei lavori il materiale di risulta dallo smantellamento dell'arginello dovrà essere gestito secondo quanto indicato nell'elaborato E_S_104-01-1 (Data: Ottobre 2020 - Revisione: 2);
 - le opere devono essere realizzate nel rispetto degli elaborati progettuali e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - in generale, il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo; le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la costruzione delle opere non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni due, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;

- l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
 - l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione.
2. L'opera potrà essere realizzata solo dopo il conseguimento del formale atto di concessione.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

I Funzionari Referenti
Ing. Massimo DI BARI
Geol. Paolo SEMINO

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'